



COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO

PROVINCIA DI BRESCIA

**REGOLAMENTO COMUNALE DI APPLICAZIONE
DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE
ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE)
PER L'ACCESSO ALLE
PRESTAZIONI SCOLASTICHE AGEVOLATE**

Approvato con Delibera di C.C. n. 49 del 16/11/2021

SOMMARIO

SOMMARIO.....	2
ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 – PROCEDURE APPLICATIVE	3
ART. 3 – DESTINATARI	4
ART. 4 – AMBITI DI APPLICAZIONE.....	4
ART. 5 – ACCESSO E COMPARTECIPAZIONE.....	4
ART. 6 – ISEE CORRENTE.....	5
ART. 7 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA E ISEE.....	6
ART. 8 – DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE	7
ART. 9 – DETERMINAZIONE DELLE FASCE ISEE E DELLA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA.....	7
ART. 10 – DETERMINAZIONE SOGLIE E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA.....	8
ART. 11 – CONTROLLI	8
ART. 12 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	9

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. La determinazione e l'applicazione dell'ISEE costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m, della Costituzione, (*determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale*); fatte salve le competenze regionali e ferme restando le prerogative dei Comuni, che possono prevedere, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari.
2. Ai fini del presente Regolamento, il Comune uniforma l'erogazione delle prestazioni agevolate in ambito scolastico a criteri di equità, di uniformità e di pari opportunità nel rispetto delle disposizioni di Legge.
3. Il Comune adotta l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) come disciplinato dal D.P.C.M. 5/12/2013 n. 159, che approva il Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'ISEE, nonché dal decreto del Ministero del Lavoro del 07/11/2014 pubblicato in G.U. il 17/11/2014, che approva il nuovo modello di DSU - dichiarazione sostitutiva unica (di seguito DSU), e tutte le eventuali modifiche e/o integrazioni di legge che dovessero entrare in vigore successivamente all'approvazione del suddetto regolamento, quale criterio di valutazione della situazione economica del nucleo familiare del richiedente la prestazione.
4. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità generali di accesso agli interventi, alle prestazioni comunali e si applica alle istruttorie per l'ammissione a prestazioni agevolate per l'erogazione di servizi scolastici.
5. La decisione in merito alla concessione dell'agevolazione è di esclusiva competenza dell'Ente erogatore della prestazione.
6. Nei casi di prestazioni scolastiche agevolate per le quali è previsto l'accesso o la misura della compartecipazione al costo del servizio correlato all'ISEE, è fatto salvo il diritto del cittadino a non presentare la dichiarazione ISEE. In tale caso, non sarà concessa alcuna agevolazione.

Art. 2 – Procedure applicative

1. Le procedure applicative del presente Regolamento devono essere osservate dall'ufficio che eroga le prestazioni scolastiche.
2. L'erogazione delle prestazioni è preceduta da apposita istruttoria curata dal competente Ufficio.
3. La decorrenza dei termini di conclusione del procedimento avviene da quando la domanda è validamente presentata.
4. La dichiarazione ISEE deve comprendere i redditi e il patrimonio di tutti i componenti la famiglia anagrafica come definita dall'art. 4 del D.P.R. 223/1989, ovvero l'insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. Nei casi previsti dal DPCM 159/2013, il nucleo familiare ISEE può essere integrato da altri soggetti che non fanno parte della famiglia anagrafica

ovvero può comprendere solo alcune persone che fanno parte della famiglia anagrafica.

5. I coniugi con diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare eccetto i casi previsti all'art. 3, c. 3 del DPCM 159/2013.

Art. 3 – Destinatari

1. I destinatari del presente regolamento sono i cittadini italiani residenti nel Comune, i cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea (UE) residenti nel Comune ed i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno, e residenti nel Comune.
2. Per le persone temporaneamente presenti, il Comune attiva interventi atti a fronteggiare le situazioni di bisogno emergenziale a favore delle persone medesime, comunicandolo al Comune di residenza, richiedendo a tale Ente l'assunzione del caso e gli oneri di assistenza corrispondenti e riservandosi di promuovere azione di rivalsa per il recupero dei costi sostenuti.

Art. 4 – Ambiti di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano per l'erogazione di servizi scolastici agevolati del Comune non destinati alla generalità dei soggetti, ma limitati a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica.
2. Il presente regolamento si applica, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, ai seguenti interventi:
 - Asili Nido
 - Scuola dell'Infanzia
 - Trasporto scolastico
 - Mensa scolastica
 - Accoglienza pre e post scuola
 - Piedibus
 - Contributi per acquisto libri di testo
 - Borse di studio/Laurea e altre agevolazioni a favore di alunni e studenti
 - Altro (es. centri estivi, centri di aggregazione, attività educative extracurricolari)
3. L'Amministrazione Comunale può valutare il successivo ampliamento dell'ambito oggettivo di applicazione.

Art. 5 – Accesso e compartecipazione

1. In tutti i casi in cui i richiedenti possono fruire di condizioni agevolate, in base alla condizione economica (compartecipazioni/contribuzioni inferiori a quelle massime, concessione di contributi a parziale o totale copertura delle rette, esenzione dalla contribuzione al costo degli interventi e dei servizi e priorità di accesso per i contributi economici), l'accesso alle condizioni agevolate deve essere

valutato utilizzando l'Indicatore della situazione economica equivalente (di seguito ISEE).

2. La Giunta Comunale definisce a cadenza annuale la misura della compartecipazione, ivi compresi i limiti di accesso alle prestazioni di cui all'art.4.
3. I regolamenti comunali possono prevedere, in casi specifici e nel rispetto della normativa vigente, forme di accesso alle prestazioni agevolate in ambito scolastico non vincolate prioritariamente alla valutazione dell'ISEE.
4. I requisiti che devono essere posseduti dai richiedenti per l'accesso agli interventi ed alle prestazioni di cui all'art.4, nonché i percorsi di valutazione delle condizioni sociali ed eventualmente di quelle sanitarie, sono contenuti nei bandi e nelle disposizioni regolamentari di volta in volta definiti e relativi agli stessi servizi e prestazioni.
5. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti un'agevolazione legata all'ISEE ed il cittadino fruitore non presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica, il Comune provvederà ad applicare la compartecipazione massima prevista per la fruizione medesima. In caso di scadenza della attestazione ISEE verrà applicata la compartecipazione massima dal primo giorno del mese successivo alla data della scadenza fissata.

Art. 6 – ISEE corrente

1. È facoltà dei destinatari di prestazioni agevolate in ambito scolastico, qualora ricorrano le condizioni previste nell'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013 presentare un ISEE corrente, in base al quale le agevolazioni sono rideterminate anche in corso d'anno. In ogni caso, l'ISEE corrente non può essere utilizzato per rideterminare agevolazioni già fruite.
2. L'ISEE corrente consente di aggiornare i dati reddituali di una DSU già presentata in presenza di rilevanti variazioni al reddito, a seguito di eventi avversi, che hanno determinato una variazione nella situazione reddituale complessiva del nucleo.
3. In questo caso, come previsto dalla normativa vigente, è data la possibilità di calcolare un ISEE corrente basato sul reddito degli ultimi dodici mesi (anche solo degli ultimi due mesi in caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta la perdita, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa). L'ISEE corrente, nell'ambito di applicazione del presente regolamento, ha validità di quattro mesi dalla data di presentazione. Nell'applicazione dell'ISEE corrente non deve essere tenuta in considerazione la scadenza ordinaria del 31 dicembre di ogni anno.
4. L'ISEE corrente, corredato dalla relativa Dichiarazione Sostitutiva Unica, può essere accettato dall'ufficio comunale competente entro il quindicesimo giorno di ciascun mese, ai fini della rideterminazione dell'agevolazione, con effetti della nuova agevolazione a partire dal primo giorno del mese successivo dalla presentazione dello stesso.

Art. 7 – Dichiarazione Sostitutiva Unica e ISEE

1. La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) è un documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate. Le prestazioni sociali agevolate sono prestazioni o servizi sociali assistenziali la cui erogazione dipende dalla situazione economica del nucleo richiedente. Le informazioni contenute nella DSU sono in parte autodichiarate (a titolo esemplificativo, le informazioni anagrafiche, i dati sulle persone con disabilità) ed in parte acquisite direttamente dagli archivi amministrativi dell'Agenzia delle Entrate (a titolo esemplificativo il reddito complessivo ai fini IRPEF) e dall'INPS (trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari erogati dall'INPS).
2. Per la parte autodichiarata un solo soggetto, definito Dichiarante, compila la DSU e si assume la responsabilità anche penale di quanto in essa dichiarato.
3. La DSU serve a fornire le informazioni utili al calcolo dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).
4. L'ISEE è l'indicatore che valuta la situazione economica delle famiglie e tiene conto del reddito di tutti i componenti, del loro patrimonio e di una scala di equivalenza in base alla composizione del nucleo familiare e delle sue caratteristiche. L'ISEE inoltre tiene conto di particolari situazioni di bisogno prevedendo trattamenti di favore ad esempio per i nuclei con tre o più figli o per i nuclei con persone con disabilità e/o non autosufficienti.
5. L'indicatore della situazione reddituale è determinato sulla base dei redditi, delle entrate e delle spese e franchigie di cui all'art.4 del D.P.C.M. 159/2013, riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare.
6. L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare di cui all'art.5 commi 2 e 3, nonché del patrimonio mobiliare di cui al comma 4 del D.P.C.M. 159/2013.
7. All'ammontare del reddito complessivo deve essere sottratto, fino a concorrenza, l'importo delle franchigie di cui all'art.4 commi 3 e 4 del D.P.C.M. 159/2013.
8. A norma dell'art. 10, comma 2, del DPCM 159/2013 qualora il cittadino presenti una nuova dichiarazione sostitutiva unica al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti del nuovo ISEE generato decorreranno dal primo giorno del mese successivo dalla presentazione della nuova dichiarazione sostitutiva unica.
9. A norma dell'art. 10, comma 2, del DPCM 159/2013 qualora il Comune richieda una Dichiarazione Sostitutiva Unica aggiornata nel caso di variazione del nucleo familiare e l'utente non proceda a presentare la nuova attestazione ISEE entro il termine fissato, sarà applicata la tariffa massima a partire dal mese successivo a quello di scadenza del suddetto termine.
10. La DSU ed il relativo ISEE, salvo quanto indicato nell'art.6, per le agevolazioni riguardanti i servizi scolastici ed i servizi educativi 0-3 anni, hanno validità dal momento di presentazione al termine dell'anno scolastico o anno educativo cui si riferisce la richiesta di iscrizione.

Art. 8 – Definizione di nucleo familiare

- a) Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU fatto salvo quanto previsto dal D.P.C.M. 159/2013.
- b) Relativamente alle prestazioni agevolate rivolte a minorenni, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare ai fini ISEE tranne che ricorra uno dei seguenti casi:
- il genitore non convivente risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
 - il genitore non convivente risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
 - sia stato stabilito con provvedimento dell'autorità giudiziaria il versamento di assegni periodici da parte del genitore non convivente destinato al mantenimento dei figli;
 - a carico del genitore non convivente sussista esclusione dalla potestà sui figli o sia stato adottato, ai sensi dell'art 333 del codice civile il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
 - risulti accertata l'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

Art. 9 – Determinazione delle fasce Isee e della compartecipazione alla spesa

La Giunta Comunale provvede annualmente, nella fase di determinazione del sistema tariffario a determinare:

- a) il costo effettivo del servizio;
- b) la percentuale di copertura di ciascun servizio;
- c) la quota di contribuzione massima posta a carico del cittadino;
- d) la struttura della contribuzione per fasce differenziate delle quote di compartecipazione che a partire dall'entrata in vigore del presente Regolamento per il servizio di Asilo Nido saranno le seguenti:

	Indicatore Isee Minorenni	% di contribuzione a carico del Comune in relazione alla retta mensile
A	Fino a 10.000,00	10%
B	Da 10.001,00 a 20.000,00	5%
C	Oltre 20.000,00	0%

- e) la struttura della contribuzione per fasce differenziate delle quote di compartecipazione che a partire dall'entrata in vigore del presente Regolamento per

i restanti servizi scolastici saranno le seguenti:

A	da € 0,00 a € 4.000,00	35
B	da € 4.000,01 a € 7.000,00	45
C	da € 7.000,01 a € 10.000,00	55
D	da € 10.000,01 a € 12.000,00	65
E	da € 12.000,01 a € 15.000,00	75
F	da € 15.000,01 a € 20.000,00	85
G	superiore a € 20.000,00	100

La contribuzione così definita deve in ogni caso garantire la sostenibilità degli oneri da parte del cittadino e della sua famiglia.

In casi eccezionali e previa adeguata istruttoria, il servizio sociale può proporre una riduzione della quota a carico dei cittadini, da disporsi con provvedimento del dirigente/responsabile del servizio, per le situazioni di particolare gravità che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali la prestazione sociale erogata costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale, ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.

Le tariffe dei servizi sono comunicate ai cittadini al momento della presentazione della domanda di accesso ovvero al momento della comunicazione di accoglimento della domanda stessa.

Art. 10 – Determinazione soglie e clausola di salvaguardia

Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, commi 2 e 3, in tutti gli interventi e prestazioni scolastiche agevolate del Comune in cui è prevista una contribuzione da parte dei beneficiari, si stabilisce che, di norma, gli utenti che hanno una situazione economica al di sotto del valore ISEE di indigenza, corrispondente all'importo dell'assegno sociale INPS per l'anno precedente a quello di riferimento, arrotondato a 10 euro superiori, sono ammessi alla compartecipazione minima di ogni contribuzione, in relazione alla tipologia del servizio richiesto.

Art. 11 – Controlli

1. Le DSU presentate per la richiesta di prestazioni scolastiche agevolate sono soggette alle procedure di controllo automatico previste dall'INPS e dalle banche dati dell'Agenzia delle Entrate.
2. Per le prestazioni scolastiche agevolate erogate dall'ente, verranno effettuati i controlli sulla veridicità delle DSU presentate o in forma generalizzata su tutti i richiedenti o in forma puntuale o a campione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 71-76 D.P.R. 445/2000.

3. Il controllo verrà effettuato qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità dei contenuti della DSU. È considerato indicatore di rischio in ordine alla veridicità delle dichiarazioni la precedente falsa o mendace dichiarazione.
4. L'attività di controllo e verifica può avvenire attraverso:
 - a) l'acquisizione diretta dei dati, qualora gli stessi siano già in possesso dell'amministrazione procedente o mediante la consultazione degli archivi dell'amministrazione certificante, anche tramite collegamento telematico alle banche dati o sulla base di apposite convenzioni;
 - b) la richiesta al dichiarante di documentazione e/o dichiarazioni integrative, atte a dimostrare o sostenere logicamente gli elementi auto dichiarati come pure idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali e di modesta entità;
 - c) l'attivazione di procedure di accertamento e verifica anche attraverso gli organi preposti.
5. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge, sarà adottata ogni misura utile a sospendere, revocare o richiedere la restituzione dei benefici concessi.
6. Qualora le dichiarazioni presentino irregolarità, imprecisioni e/o omissioni, non costituenti falsità, i soggetti interessati saranno invitati ad integrare le dichiarazioni entro il termine assegnato e il procedimento resterà sospeso fino alla regolarizzazione.
7. Nei casi in cui sia inadempito l'obbligo di compartecipazione, il Comune, previa formale messa in mora, attiva l'eventuale interruzione delle prestazioni erogate, nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti e agisce nei modi più idonei ed opportuni per il recupero del credito, eventualmente prevedendo forme di rateizzazione.

Art. 12 – Disposizioni transitorie e finali

1. Le agevolazioni concesse per le prestazioni che seguono un calendario scolastico e/o educativo, restano confermate fino alla fine dell'anno scolastico o educativo.
2. Le agevolazioni concesse per le altre prestazioni restano confermate sino alla scadenza prevista per il beneficio stesso e comunque non oltre il 31 dicembre.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica il DPCM 159/2013 e s.m.i. e il DPR 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto da specifiche leggi.
4. Le disposizioni di legge emanate successivamente all'approvazione e all'entrata in vigore del presente regolamento, integrano e sostituiscono automaticamente le parti dello stesso eventualmente in contrasto o superate, in attesa del suo formale aggiornamento.